



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132, sullo schema di decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile", limitatamente ai titoli I e III dello schema medesimo.

Repertorio atti n. 87/CU del 20 luglio 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta straordinaria del 20 luglio 2026:

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (regolamento sull'intelligenza artificiale);

VISTA la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" e, in particolare, l'articolo 24, il quale prevede:

- al comma 1, che: "Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689";
- al comma 2, lettera h), che il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad alcuni principi e criteri direttivi specifici, tra i quali la previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia;

VISTA la nota prot. DAGL n. 6567 del 19 giugno 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11565, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha:

- trasmesso lo schema di decreto legislativo in titolo, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'acquisizione, limitatamente ai Titoli I e III, del parere di questa Conferenza;
- rappresentato che il medesimo schema è stato contestualmente trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento per i seguiti di competenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 11701 del 23 giugno 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di decreto legislativo e la relativa documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 2 luglio 2026;



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 12572 del 6 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, facendo seguito alla sopracitata nota prot. DAR n. 11701 e alla riunione tecnica del 2 luglio 2026, ha convocato un'altra riunione tecnica per il giorno 15 luglio 2026;

VISTA la comunicazione del 7 luglio 2026, acquisita in pari data, al prot. DAR n. 12677 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 12691, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento recante le proprie osservazioni e proposte emendative relative allo schema di decreto legislativo in titolo;

VISTA la nota prot. DAGL n. 8308 del 7 luglio 2026, acquisita in pari data al prot. DAR n. 12684, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentando l'urgenza della definizione dell'*iter* istruttorio dello schema di provvedimento in titolo e considerato che la prima seduta utile di questa Conferenza, come da calendario approvato, era prevista per il giorno 23 luglio 2026, ha chiesto di prevedere la convocazione di una seduta straordinaria nella settimana precedente e di anticipare la riunione tecnica, già fissata per il 15 luglio 2026;

VISTA la nota prot. DAR n. 12696 del 7 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di dare seguito alla richiesta, ha anticipato la riunione tecnica al 13 luglio 2026;

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12968 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 12994, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'ANCI, con la quale l'UPI ha trasmesso un documento contenente osservazioni e una proposta emendativa relative allo schema di decreto legislativo in titolo;

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13007, con la quale la Segreteria tecnica della Commissione innovazione tecnologica e digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato che, in riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo, non erano pervenute proposte emendative o osservazioni da parte dei tecnici della Commissione medesima;

VISTA la nota prot. DAR n. 13021, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha riportato il contenuto della sopracitata comunicazione - acquisita al prot. DAR n. 13007 - alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

VISTA la comunicazione del 13 luglio 2026, acquisita il 14 luglio 2026 al prot. DAR n. 13135 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13159, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

un documento recante i pareri - predisposti dall'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno - relativi alle proposte emendative formulate dall'ANCI e dall'UPI, ribadendo, altresì, la richiesta di calendarizzazione dello schema di provvedimento in titolo in una seduta straordinaria di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 13253 del 14 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha chiesto alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI di comunicare, con ogni consentita urgenza, i rispettivi pareri in merito allo schema di decreto in titolo, così da consentire la convocazione di una seduta straordinaria di questa Conferenza per l'esame del medesimo schema di decreto;

VISTA la comunicazione del 15 luglio 2026, acquisita il 16 luglio 2026 al prot. DAR n. 13425, con la quale l'ANCI ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di decreto in titolo al fine di consentire la prosecuzione del confronto tecnico;

VISTA la comunicazione del 16 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13442, con la quale il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato il parere favorevole delle competenti Commissioni della medesima Conferenza sullo schema di provvedimento in titolo;

VISTA la nota prot. DAR n. 13447 del 16 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rappresentare la suddetta richiesta dell'ANCI alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, ha contestualmente convocato un'ulteriore riunione tecnica per il medesimo giorno 16 luglio 2026;

VISTA la comunicazione del 16 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13454, con la quale l'UPI ha rappresentato il proprio parere favorevole sullo schema di decreto, sulla base dei riscontri pervenuti a seguito delle proposte presentate in sede tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 13471 del 16 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI le suddette comunicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell'UPI;

VISTA la comunicazione del 16 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR. n. 13483 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13509, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI, a seguito della suddetta riunione tecnica del 16 luglio 2026, ha espresso parere favorevole, allegando un documento contenente una proposta emendativa e alcune osservazioni relative allo schema di provvedimento in titolo;

CONSIDERATO che nel corso della seduta straordinaria del 20 luglio 2026 di questa Conferenza:
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo;



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

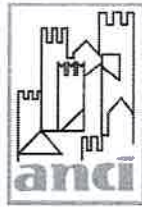
- l'ANCI ha espresso parere favorevole al testo dello schema di decreto in parola, con la proposta emendativa e le osservazioni, entrambe contenute nel documento trasmesso, che, allegato (allegato 1) al presente atto, ne costituisce parte integrante;
- l'UPI, anche in considerazione dell'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative presentate in sede tecnica, ha espresso parere favorevole precisando che è stato raggiunto l'obiettivo di valorizzare le iniziative delle province e degli enti locali in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale;
- il Sottosegretario di Stato per l'interno ha accolto la suddetta proposta emendativa formulata dall'ANCI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132, sullo schema di decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile", limitatamente ai titoli I e III dello schema medesimo.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Oggetto: Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile», limitatamente ai titoli I e III – seguiti riunione tecnica 16 luglio u.s.

Facendo seguito alla ulteriore riunione tecnica del 16 luglio, di seguito si propone il seguente emendamento:

All'articolo 10 comma 12 primo periodo dopo le parole "in accordo con i proprietari degli stessi luoghi o strutture," inserire le seguenti parole *"con particolare riferimento agli enti locali per le piattaforme di videosorveglianza comunale"*

Motivazione

La richiesta di integrazione dei sistemi AI sulle piattaforme comunali di videosorveglianza devono poter dispiegare modalità pattizie particolari rispetto a quelle degli altri proprietari di natura privatistica anche al fine delle necessarie specifiche utili alla gestione ordinata dei sistemi in forma integrata tra amministrazione statale e amministrazioni locali, nonché per il corretto apporto dei flussi di dati.

Si esprime **parere favorevole** al testo in esame e si rappresentano le seguenti osservazioni.

Osservazioni

Facendo seguito al confronto in sede tecnica, si forniscono di seguito le osservazioni allo schema di decreto legislativo in oggetto.

- **Criticità operative e finanziarie per i Comuni**

L'articolo 10, comma 12, stabilisce che l'installazione e la manutenzione dei sistemi integrati con IA gravano sui gestori dei luoghi o su chi ha la disponibilità delle strutture (quindi il Comune, per la videosorveglianza cittadina). Appare del tutto evidente che mentre per i soggetti privati, l'apparecchiatura potrà essere ceduta in "comodato gratuito alla Questura", che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilità, per gli Enti Locali tale previsione dovrà prevedere una forma pattizia specifica al fine di salvaguardare la massima efficacia dell'utilizzo ai fini di sicurezza pubblica.

I Comuni si trovano a dover finanziare con il proprio bilancio la gestione e la manutenzione di sistemi a tecnologie avanzate (e molto costose, come i server e le licenze per l'analitica video biometrica), e dovranno essere salvaguardate le specifiche al fine di non perdere il controllo operativo.

Ruolo della Polizia Locale: escludendo la Polizia Locale dalla definizione di "Forze di polizia" (ancorata alla Legge 121/1981), si crea un corto circuito operativo.

Si evidenzia, anche in questa sede, come l'utilizzo del termine **Forze di Polizia** – legato alla L. 121/1981, esclude le forze di Polizia Locale. Nelle centrali operative dei Comuni (specialmente quelli medio-grandi), il monitoraggio delle telecamere cittadine è quasi sempre in capo alla Polizia Locale. Se un Comune decide di dotarsi di un software di IA per ottimizzare il controllo (es. tracciamento veicoli o analisi flussi), rischia di non poterlo usare direttamente se tale sistema ricade nelle funzioni di pubblica sicurezza o contrasto reati riservate allo Stato. Va quindi salvaguardata l'attività delle Polizie Locali finalizzate anche alla sicurezza urbana.

Elementi ulteriori di criticità rispetto alle norme Europee e Nazionali

Il testo presenta alcune criticità rispetto al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e con la Direttiva (UE) 2016/680 (D.Lgs. 51/2018).

1. L'articolo 10, comma 3 prevede che, in contesti di ordine pubblico, l'accesso a determinati luoghi o eventi comporti il ****trattamento automatizzato e la memorizzazione locale dei dati biometrici di tutte le persone che accedono****, per 7 giorni, al fine di un eventuale confronto a posteriori se venisse commesso un reato.

Perché contrasta con l'AI Act? L'AI Act vieta i sistemi che creano o ampliano banche dati di riconoscimento facciale tramite la raccolta indiscriminata di dati biometrici. Anche se il testo vieta lo scraping non mirato su internet (Art. 8, comma 3), l'Art. 10, comma 3, introduce di fatto una raccolta massiva e preventiva di dati biometrici di cittadini del tutto innocenti (es. spettatori di una partita, manifestanti), al solo scopo di averli pronti "nel caso in cui" avvenga un reato.

Perché contrasta con il D.Lgs. 51/2018? La Direttiva 680 impone che il trattamento dei dati sensibili (come quelli biometrici) da parte delle autorità giudiziarie o di polizia sia limitato ai casi di assoluta necessità e sia mirato. Una raccolta biometrica preventiva su base locale di soggetti non indiziati viola frontalmente il principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati.

2. *La titolarità del trattamento*

L'articolo 10, comma 4, attribuisce la titolarità esclusiva del trattamento al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le telecamere e i server sono di proprietà del Comune e poggiano sulla rete civica comunale. Cedere la titolarità (e la disponibilità esclusiva tramite comodato) significa che il Comune perde la qualifica di Titolare per quella parte di infrastruttura. Tuttavia, in caso di data breach, violazioni di sicurezza o malfunzionamenti dell'hardware comunale che impattano sui dati sensibili, i confini della responsabilità civile e penale (si veda il nuovo reato introdotto all'Art. 12, ovvero l'Art. 437-bis c.p. sull'omessa adozione di misure di sicurezza) rimangono estremamente confusi tra tecnici comunali e funzionari ministeriali.

3. *Le risorse*

L'Articolo 22 introduce la classica clausola per cui dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

L'Articolo 119 della Costituzione prevede che lo Stato non possa delegare o imporre nuove funzioni, obblighi o standard tecnici ed economici agli enti locali (i Comuni)



senza garantire le relative risorse finanziarie. Il sistema sembrerebbe porre i costi di implementazione dell'IA sui Comuni (Art. 10, comma 12), privandoli però del beneficio diretto dello strumento, e ciò potrebbe configurare una criticità rispetto all'autonomia finanziaria dei Comuni.



